



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

Ufficio Assicurazione e Sinistri

484/Q2

DECRETO DIRIGENZIALE N. 34 /DA del 01 LUG. 2024

Oggetto: Contenzioso Mangano Pietro/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Salvatore Carroccio

IL DIRIGENTE

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina RG. 989/23 tra le parti Iannaci Francesco /Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 652/24 del 6/06/24, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 784,67 oltre ad interessi e rivalutazione per € 217,17, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 390,00 oltre spese generali e CPA per un totale di € 459,31 da distrarsi all'avv. Salvatore Carroccio, come da conteggio inviato dallo stesso legale, per un totale complessivo di € 1.461,15

VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTI:

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;
- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente".

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 1.461,15 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 652/24 del 6/06/24 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 1.001,84 in favore di Mangano Pietro nato a Messina il 25/03/65 c.f. MNGPTR65C25F158F tramite bonifico sul c/c IBAN IT790 03069 16520 100000 016619 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 459,31 come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Salvatore Carroccio nato a Messina il 6/12/67 c.f. CRRSVT67T06F158B tramite bonifico sul c/c IBAN IT79J 01030 16501 000000 766906 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio

Sede **98122 MESSINA** Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830

Uffici **90141 PALERMO** Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329

00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41 – tel. +39 06 6794932

www.autostradesiciliane.it - info@autostradesiciliane.it



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Messina

Sezione 01

Il Giudice di Pace di Messina Dott. CORRADO GIARDINELLA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 989 / 2023 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2023

TRA

Sig. **MANGANO PIETRO**, c.f. MNGPTR65C25F158F, residente in Messina ed ivi elettivamente domiciliato alla via A. Celi, n° 70 e 98 - Contesse, presso lo studio dell'Avv. **Salvatore CARROCCIO**, c.f. CRRSVT67T06F158B, che lo rappresenta e difende come da delega in atti PARTE

ATTRICE

CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, c.f. 01962420830, in persona del legale rappresentate pro tempore, corrente per la carica residente in Messina, elettivamente domiciliata in Gela al c.so V. Emanuele I, n° 161, presso lo studio dell'Avv. **Geltrude BONURA**, che la rappresentata e difende come da delega in atti PARTE CONVENUTA

Oggetto: Risarcimento danni da cose in custodia.

CONCLUSIONI

PER PARTE ATTRICE

- 1) Ritenere e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, che il convenuto durante i lavori eseguiti dai propri operai e/o incaricati di posa dell'asfalto a freddo in autostrada ME-CT (al progressivo km 2+600, dopo casello di Tremestieri dir. ME-CT) è responsabile esclusivo del sinistro de quo.
- 2) Ritenere e dichiarare che l'attore ha diritto al risarcimento di tutti i danni materiali causati al proprio veicolo Land Rover tg. ZA130XX in esito al sinistro de quo, per l'importo complessivo

di € 1.257,30 come esplicitato in narrativa o nella maggiore o minore somma che verrà determinata in esito alle prove e comunque entro i limiti di competenza per valore dall'On.le Giudice adito, con interessi e rivalutazione dalla domanda.

3) Conseguentemente, condannare il consorzio convenuto CAS in persona del suo rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore in dipendenza del sinistro de quo e cioè al risarcimento dei danni materiali € 957,30 per danni, € 300,00 o l'importo riconosciuto secondo equità (OMISSIS) dell'importo complessivo di € 1.257,30 o nella maggiore o minore somma che verrà determinata in esito alle prove e comunque sempre entro i limiti di competenza per valore dell'On.le Giudice adito, con gli interessi e rivalutazione dalla domanda.

4) OMISSIS.

5) OMISSIS.

6) Condannare la società convenuta alle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

PER PARTE CONVENUTA

Voglia l'On.le Giudice di Pace adito

In via principale:

- nel merito, rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e, in ogni caso, non provata;
- ritenere e dichiarare non dovute le somme richieste, in quanto eccessive, speculative e non correlate al sinistro per cui è causa;

In subordine:

- nella non temuta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ridurre il quantum debeatur al giusto e al provato.

Con vittoria di spese.

* * *

Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità a quanto statuito dall'art. 132 co. 1 n° 4 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice, evocava in giudizio la convenuta società, per sentire accogliere le conclusioni riportate.

A sostegno della propria domanda, l'attore, deduceva che in data 12.03.2017, alle ore 10:00 circa, la propria autovettura tg. ZA180XX, mentre percorreva regolarmente la A20, con direzione ME-CT, poco dopo il casello di Tremestieri, al km 2+600, veniva attinta al parabrezza da una pietra che asseriva essere stata sollevata dopo la posa di asfalto a freddo da personale incaricato dal CAS a tale manutenzione.

In conseguenza di ciò riportava la rottura del parabrezza, che segnalava immediatamente al personale del CAS e alla Polstrada che redigevano rapporto di danneggiamento.

Ritenuta la responsabilità del convenuto CAS, formulava richiesta risarcitoria senza alcun esito, così da intraprendere l'odierno giudizio.

Si costituiva nel presente giudizio il CAS che contestava l'an e il *quantum debeatur* e rassegnava le conclusioni ivi riportate.

Nel merito, in punto *an debeatur*, assume rilevanza il prodotto rapporto di danneggiamento redatto dalla Polstrada di Messina, in cui gli agenti osservano "*Quanto dichiarato dal conducente appare veritiero poiché i lavori di ripristino dell'asfalto nel luogo indicato sono stati confermati dallo stesso personale CAS*", constando che il predetto veicolo riportava danni "*lesione vetro parabrezza parte centrale*" (annot. pag. 2).

La prodotta annotazione è stata ritenuta sufficiente ai fini probatori in quanto redatta da pubblici ufficiali intervenuti sul posto, che hanno non solo constatato il danno lamentato dall'attore, ma anche quanto dichiarato dallo stesso personale della società convenuta, tanto che questo Giudicante ha rigettato tutte le istanze istruttorie richieste da parte attrice.

Assume così rilevanza l'art. 2051 Cod. Civ., che statuisce: "*Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito*".

La norma richiamata fissa il principio della responsabilità oggettiva del custode di un bene, il quale è tenuto ad evitare che il bene oggetto della sua custodia esponga i terzi a situazioni di pericolo, così che, in caso di accadimento di un danno, egli ne è responsabile ed è tenuto al risarcimento.

L'impianto normativo è valido anche per la Pubblica Amministrazione: "*La Pubblica Amministrazione incontra, nell'esercizio del suo potere discrezionale anche nella vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del 'neminem laedere', in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile (...)*" (Cass. Civ. n° 10654/04; ma anche Cass. Civ. n° 22592/04).

In ragione di ciò, la P.A., che risulti inadempiente al proprio obbligo di custodia, va dichiarata responsabile dell'evento dannoso proprio laddove essa non è riuscita, con l'ordinaria diligenza, ad impedire quelle situazioni di pericolo a cui è stato esposto l'utente (cfr Cass. Civ. n° 3651/06).

Il carattere oggettivo della responsabilità stabilita all'art. 2051 Cod. Civ. è tale che, ai fini della dichiarazione di responsabilità, nessuna rilevanza assume la condotta posta in essere dal custode, né il carattere proprio dell'obbligo di custodia.

Pertanto, per determinare la responsabilità della P.A., occorre tenere in debita considera-

zione le dinamiche causali produttive del danno, - come si fa in modo analogo nell'ipotesi di cui all'art. 2043 Cod. Civ. -, tanto che è necessario, non soltanto che la strada presenti “(...) un qualche profilo di irregolarità, ma anche che ciò dia luogo a una situazione qualificabile come “insidia” o “trabocchetto”. ” (Trib. Catania, Sez. V, 30/05/2005. Ma anche Cass. Civ. n° 3651/06; Cass. Civ. n° 15224/05; Cass. Civ. n° 11250/02).

In tal senso, la S. C. di Cassazione nella sentenza n° 15720 del 18/07/11, ha ribadito che ai fini dell'applicabilità del citato art. 2051 Cod. Civ., si deve tenere in debita considerazione la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada, ravvisando la sussistenza del caso fortuito laddove si verificano situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specifica prevedibile alterazione dello stato della cosa in custodia che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possano essere rimosse o segnalate, per difetto di tempo strettamente necessario a provvedervi.

Spetta, quindi, al Giudice, ai fini della dichiarazione di responsabilità della P.A., valutare non solo l'esistenza o meno della prova del danno e del pericolo occulto, ma anche l'esistenza o meno della causalità giuridica tra la non prevedibilità dell'evento e quella della non visibilità (cfr. Cass. Civ. n° 1216/06), ovvero, guardare concretamente al tipo di pericolosità dell'evento dannoso e, laddove tale evento riguarda una strada, guardare ai caratteri specifici di quel tratto di strada ed agli eventi analoghi che lo abbiano in precedenza interessato (cfr anche Cass. Civ. n° 8229 del 07/04/10; n° 8157 del 03/04/09).

La stessa norma di riferimento, prevede l'esimente del caso fortuito laddove il custode dia prova che l'evento è imputabile a fatto esterno o non riconducibile alla propria sfera comporta-mentale.

A tal proposito, la S.C. di Cassazione ha avuto modo di precisare che “*La presunzione di colpa può essere vinta dalla prova che il danno è dovuto al caso fortuito. La prova del caso fortuito è quella che il danno si è verificato per un evento non prevedibile o non superabile con la diligenza adottata dal soggetto che vi è tenuto. Sul piano della ripartizione dell'onere della prova, il danneggiato deve provare l'esistenza del rapporto di causalità tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato stesso) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità*” (Cass. Civ. n° 11268/02. Ma anche, Cass. Civ. n° 5031/98).

Principio ribadito dalla stessa Corte di Cassazione: “*La responsabilità ex art. 2051 c.c. sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere*

rappresentato, anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno” (Cass. Civ. n° 14856 del 13/06/2013. Ma anche in Cass. Civ. n° 8935 del 12/4/2013; n° 18753/2017; n° 11526/2017; n° 7805/2017; n° 22419/17; n° 1677/2016; n° 287/15; n° 9547/2015; n° 1896/2015).

In tale ultima richiamata decisione, gli Ermellini hanno evidenziato che la richiamata disciplina di cui all'art. 2051 Cod. Civ. si applica in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura della strada, *“essendo configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere”*.

Così, per giungere a determinare l'esistenza o meno di responsabilità in capo al custode per i danni arrecati a terzi, non assume rilievo alcuno il comportamento tenuto dal custode stesso, - visto che la previsione normativa richiamata stabilisce una responsabilità a carattere oggettivo di tipo aggravato che la dottrina giurisprudenziale riconduce alla alea del *“rischio”* da custodia (cfr. Cass. Civ. n° 4480/01; ma anche n° 61231/99 ed altre) -, ma il limite del *“caso fortuito”*, che la Suprema Corte di Cassazione ha qualificato come *“fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma ai modi con i quali si è verificato il danno”* (Cass. Civ. n° 20359/05. Ma anche Cass. Civ. n° 2062/04; n° 6753/04; n° 15429/04).

In ragione di quanto esposto, dunque, il responsabile del tratto stradale deve risarcire i danni provocati al conducente dell'autovettura che subisce un sinistro causato, dovendosi ribadire che la responsabilità dell'ente o della società custode sussiste anche e laddove sono state adottate tutte le misure necessarie per segnalare il pericolo, sul fondamento che *“L'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito è tenuto a mantenere la strada stessa in condizioni che non costituiscono per l'utente, il quale fa ragionevole affidamento nella sua apparente regolarità, una situazione di pericolo occulto (cd. insidia o trabocchetto)”* (cfr. Cass. Civ. n° 3630 del 28/04/1997; n° 14856 del 13/06/2013).

Nel caso che ci occupa, la manutenzione operata dal personale del convenuto CAS non si è svolta ed operata con l'assunzione di tutti quegli accorgimenti necessari ad evitare il verificarsi del danno lamentato dall'attore, così palesandosi la piena ed esclusiva responsabilità dell'ente convenuto nella determinazione dell'evento dannoso lamentato dal predetto attore ed accertato dagli operatori della Polstrada.

In punto di *quantum debeatur*, questo Giudicante, visto l'entità della richiesta risarcitoria, ha ritenuto sufficiente il prodotto preventivo di spesa di riparazione, così rigettando anche la nomina di CTU che sarebbe risultata

dispendiosa ai fini dell'economia del giudizio.

Operando un rigido raffrontando i danni descritti e riportati nel rapporto di danneggiamento redatto dalla Polstrada con i pezzi oggetto di riparazione, deve riconoscersi all'attore che il danno subito ammonta a complessivi € 784,67 oltre IVA se dovuta e dimostrata.

Pertanto va condannato il CAS, al pagamento, in favore della parte attrice dell'importo complessivo determinato in complessivi € 784,67 oltre Iva se dovuta e dimostrata.

Trattandosi di debita da valuta, all'attore spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino al suo pieno soddisfo, secondo i criteri stabiliti dalle SS.UU. della C. di Cassazione nella sentenza n° 1712 del 17/02/95.

Non può essere accolta la domanda di condanna al pagamento di ulteriori somme a titolo di fermo tecnico e svalutazione commerciale, perché non supportate da adeguata e comprovante documentazione, in quanto non è stata fornita la prova con la produzione di eventuali esborsi per il noleggio di un veicolo alternativo, né dell'effettivo pregiudizio sopportato, stante la mancata prova dell'effettiva riparazione del veicolo (cfr Cass. Civ., ord. n° 9348 del 04/04/2019).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate da questo Giudicante, visto il D.L. n° 1/2012 e secondo i parametri dettati dal D.M. 147/2022, in favore dell'Avv. Salvatore Carroccio, come indicati in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace,

definitivamente pronunciando,

disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,

- **Dichiara** la responsabilità del convenuto Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella causazione del sinistro stradale del 12.03.2017 occorso all'autovettura tg. ZA133XX dell'attore, che si liquida in complessivi € 784,67, oltre IVA se dovuta e dimostrata. Il tutto oltre interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino al suo pieno soddisfo.
- **Condanna** altresì il convenuto ente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Avv. Salvatore Carroccio, ex art. 93 c.p.c., che si liquidano in complessivi € 390,00 di cui € 47,00 per spese ed € 343,00 per onorari, oltre 15% ex art. 14 L.P., CPA e IVA come per legge.

Così deciso in Messina 06.06.2024

Il Giudice di Pace

Dott. Corrado Giardinella